

X LEGISLATURA

III COMMISSIONE PERMANENTE

(tutela della salute, servizi sociali, alimentazione, immigrazione, corregionali all'estero, previdenza complementare e integrativa)

COMITATO RISTRETTO

Istituito per l'esame abbinato dei seguenti progetti di legge

n. 107 "Norme per la tutela degli animali da compagnia" (d'iniziativa dei consiglieri Novelli, Dal Mas, Venier Romano)

n. 111 "Norme a tutela degli animali" (d'iniziativa dei consiglieri Razzini, De Mattia, Franz, Narduzzi, Piccin, Picco)

e dello stralcio **n. 70-03** "Modifica alla legge regionale 39/1990 riguardante l'anagrafe canina"

Verbale n. **112/CR**

Seduta del 9 marzo 2011

		Presenti	Assenti
Giorgio VENIER ROMANO	Presidente	Si	
Franco CODEGA		Si	
Ugo De MATTIA		Si	
Roberto NOVELLI		Si	
Stefano PUSTETTO		Si	
Federico RAZZINI		-	-
Ugo De MATTIA in sostituzione di RAZZINI		Si	
	TOTALE	6	

Il giorno 9 marzo 2011, al termine della seduta della III Commissione permanente, nella sala verde del Consiglio regionale, si riunisce il Comitato ristretto istituito per l'esame abbinato delle **proposte di legge nn. 107 e 111, nonchè dello stralcio n. 70-03.**

(Presidenza del Presidente della III Commissione VENIER ROMANO)

Il PRESIDENTE dichiara aperta la seduta alle ore 12.40.

Sono presenti: l'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali Vladimir Kosic; il Direttore del Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria, dott. Manlio Palei; il Direttore del Servizio affari generali e legali della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, dott. Giovanni Maria Farina.

Il Presidente della III Commissione Venier Romano è nominato Presidente del Comitato ristretto.

Si procede quindi a una discussione preliminare sui testi in esame.

L'assessore KOSIC riferisce che il primo firmatario della pdl 107 si è incontrato con il dott. Palei concordando delle modifiche tecniche. Con riferimento invece al pdl 111 sottopone al Comitato ristretto le seguenti osservazioni:

art. 4, c. 3: si suggerisce di fare riferimento a un regolamento anzichè a linee guida

art. 5: si invita a riflettere sull'attribuzione della funzione alle Province, che attualmente non hanno competenze, anche con riferimento ai costi della funzione

art. 11: si propone di precisare il riferimento a strutture permanenti

art. 15, c. 1: si propone di precisare che anche le regioni possono fare informazione

art. 17: si suggerisce di precisare i ruoli di gattaro e di referente di colonia, eventualmente togliendo la figura del gattaro

art. 21, c. 5: si invita a riflettere se far gravare il costo del tatuaggio sulle aziende sanitarie

art. 24 e ss.: si invita a riflettere sull'opportunità della previsione delle guardie zoofile.

Il consigliere DE MATTIA annuncia di aver già predisposto degli emendamenti per togliere il Servizio di vigilanza zoofila dalla pdl 111 (vedi allegato n. 1).

Il consigliere NOVELLI illustra i punti principali delle modifiche alla pdl 107 concordati con il dott. Palei (vedi allegato n. 2).

A questo punto il PRESIDENTE propone di dare mandato agli uffici per la predisposizione di una bozza di testo unificato sulla base delle indicazioni date dall'assessore Kosic e delle modifiche anticipate dai consiglieri De Mattia e Novelli.

Il Comitato ristretto approva.

La seduta ha quindi termine. Sono le ore 13.00.

IL PRESIDENTE

Giorgio Venier Romano

IL VERBALIZZANTE

Mauro Negro

PDL N. 111

<< Norme a tutela degli animali >>

CONSIGLIERE PREPONENTE: DE MATTIA

EMENDAMENTO MODIFICATIVO

Art. 15

Al comma 2 le parole "nonché per le guardie zoofile volontarie" sono soppresse.

PDL N. 111

<< Norme a tutela degli animali >>

CONSIGLIERE PREPONENTE: DE MATTIA

EMENDAMENTO MODIFICATIVO

Art. 16

Al comma 1 le parole "e il Servizio di vigilanza zoofila" sono soppresse.

PDL N. 111

<< Norme a tutela degli animali >>

CONSIGLIERE PREPONENTE: DE MATTIA

EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"Art. 24

1. Salve le attribuzioni degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, i corpi di polizia municipale, nonché gli organi di vigilanza di cui dispongono Province ed Aziende per i Servizi Sanitari sono preposti alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge ed in generale delle disposizioni vigenti poste a tutela degli animali."

PDL N. 111

<< Norme a tutela degli animali >>

CONSIGLIERE PREPONENTE: DE MATTIA

EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

Art. 25

L'articolo 25 è soppresso.

PDL N. 111

<< Norme a tutela degli animali >>

CONSIGLIERE PREPONENTE: DE MATTIA

EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

Art. 26

L'articolo 26 è soppresso.

PDL N. 111

<< Norme a tutela degli animali >>

CONSIGLIERE PREPONENTE: DE MATTIA

EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

Art. 27

L'articolo 27 è soppresso.

PDL N. 111

<< Norme a tutela degli animali >>

CONSIGLIERE PREPONENTE: DE MATTIA

EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

Art. 28

L'articolo 28 è soppresso.

PDL N. 111

<< Norme a tutela degli animali >>

CONSIGLIERE PREPONENTE: DE MATTIA

EMENDAMENTO SOPPRESSIVO

Art. 29

L'articolo 29 è soppresso.

PDL N. 111

<< Norme a tutela degli animali >>

CONSIGLIERE PREPONENTE: DE MATTIA

EMENDAMENTO MODIFICATIVO

Art. 35

Al comma 1 le parole "e 26 comma 1" sono soppresse.

PROPOSTA DI LEGGE N. 107 <<Norme per la tutela degli animali da compagnia>>	TESTO EMENDATO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 107
Art. 1 (Finalità)	IDENTICO
1. La presente legge promuove e assume come finalità pubblica la tutela delle condizioni di vita degli animali da compagnia, nel quadro di un corretto rapporto uomo – animale – ambiente, anche attraverso l'educazione al rispetto degli stessi; favorisce il controllo e la riduzione del randagismo, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), e successive modifiche e integrazioni e della legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), anche attraverso l'istituzione dell'anagrafe canina regionale.	IDENTICO
	1 bis. La presente proposta di legge ha come ulteriore finalità, nel rispetto della normativa internazionale e nazionale in materia di sicurezza, quella di contrastare l'importazione clandestina di cuccioli di animali di affezione.
2. All'attuazione delle disposizioni della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, i Comuni e le Aziende per i servizi sanitari con la collaborazione delle associazioni animaliste e ambientaliste e degli enti zoofili.	IDENTICO
Art. 2 (Definizioni)	IDENTICO
1. Ai fini della presente legge si intende per: a) animali da compagnia: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto, per compagnia o affezione, senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, nonché quelli utilizzati dai disabili, per la pet-therapy, per la riabilitazione e quelli impiegati nella pubblicità; b) detentore: ogni soggetto giuridico che, a qualunque titolo, è responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell'animale da compagnia, provvedendo alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici,	IDENTICO

secondo l'età, il sesso, la specie e la razza dell'animale.	
Art. 3 (Responsabilità e doveri del detentore)	IDENTICO
1. Nella regione Friuli Venezia Giulia chiunque detenga un animale da compagnia ne è responsabile ed è tenuto a: a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata; b) assicurargli le necessarie cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico; c) tener conto, nel caso in cui l'animale venga adibito alla riproduzione, delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della progenitura o della femmina gravida o allattante; d) limitatamente a cani e gatti, non allontanare i cuccioli dalla madre prima del compimento del sessantesimo giorno d'età; e) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico; f) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga; g) garantire la tutela di terzi da aggressione; h) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.	IDENTICO
	1 bis. Le disposizioni normative di cui al comma 1, sono attuate con il regolamento di cui all'articolo 26, della presente legge.
Art. 4 (Istituzione della Banca Dati Regionale dell'anagrafe canina – BDR)	IDENTICO
1. E' istituita la Banca Dati Regionale (BDR) dell'anagrafe canina la cui organizzazione sul territorio è affidata ai Comuni.	IDENTICO
2. Al funzionamento della BDR si provvede secondo le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento di attuazione e in armonia con il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) e successive modifiche e integrazioni.	IDENTICO
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con delibera della Giunta regionale viene adottato il manuale operativo	IDENTICO

della BDR che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.	
Art. 5 (Obbligo di registrazione all'anagrafe canina – BDR)	IDENTICO
1. Chiunque sia detentore di un cane è tenuto a registrarlo all' anagrafe canina (BDR) di cui all'articolo 4 secondo le modalità riportate nel manuale operativo di cui all'articolo 4, comma 3.	IDENTICO
2. Alla registrazione si deve provvedere: a) entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, da parte del detentore della fattrice; b) entro dieci giorni dalla data dell'acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già registrati in BDR o che siano di provenienza estera. In ogni caso è obbligatoria la registrazione del cane prima della cessione.	IDENTICO
3. Il detentore del cane già registrato alla BDR ha altresì l' obbligo di denunciare entro dieci giorni al Comune di residenza, gli eventi sotto elencati: a) lo smarrimento accidentale del cane; b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria; c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario; d) la morte del cane; e) la variazione di residenza; f) la comunicazione di cui all'articolo 12, comma 2.	IDENTICO
4. Le modalità per la registrazione e per la denuncia degli eventi di cui al comma 3 sono stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 4, comma 3.	IDENTICO
Art. 6 (Norme per l'identificazione e per la registrazione)	IDENTICO
1. All'atto della identificazione viene assegnato e contestualmente inoculato al cane un codice di riconoscimento che lo contraddistingue in modo univoco; contestualmente all'identificazione si provvede alla registrazione in BDR nei termini e con le modalità stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 4, comma 3.	IDENTICO
2. Il cane è identificato mediante marcatura elettronica con microchip applicato per via sottocutanea e riportante il codice di	IDENTICO

<p>riconoscimento di cui al comma 1. Il regolamento di attuazione può prevedere per situazioni particolari forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione.</p>	
<p>3. Al detentore del cane è addebitato il costo unitario del microchip o del diverso contrassegno di identificazione.</p>	IDENTICO
<p>4. L'operazione di identificazione e di registrazione in BDR è eseguita gratuitamente dall'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio che può, a tal fine, stipulare convenzioni con veterinari liberi professionisti. Resta ferma la possibilità per il detentore di far eseguire a proprie spese l'identificazione e la registrazione da parte di un veterinario di fiducia, purché autorizzato dall'Azienda per i servizi sanitari.</p>	<p>4. L'operazione di identificazione e di registrazione in BDR è eseguita gratuitamente dall'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio che può, a tal fine, stipulare convenzioni con veterinari liberi professionisti. Resta ferma la possibilità per il detentore di far eseguire a proprie spese l'identificazione e la registrazione da parte di un veterinario di fiducia, purché autorizzato dall'Azienda per i servizi sanitari.</p>
<p>5. Il regolamento di attuazione assicura l'organizzazione di un archivio dei dati delle anagrafi canine su base regionale.</p>	IDENTICO
<p>6. E' fatto obbligo ai veterinari, nell' esercizio della loro attività professionale, di accertare che l'animale sia provvisto del codice di identificazione. Qualora l'animale ne risulti sprovvisto, ai veterinari è fatto obbligo di darne comunicazione scritta al Comune di residenza del detentore per i provvedimenti di competenza e, qualora autorizzati, di provvedere seduta stante alla identificazione e registrazione in BDR dell'animale.</p>	IDENTICO
<p>Art. 7 (Accesso ai dati dell'anagrafe canina)</p>	IDENTICO
<p>1. I Comuni assicurano ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso ai dati registrati nell' anagrafe canina (BDR), nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e loro successive modifiche e integrazioni.</p>	IDENTICO
Art. 8	IDENTICO

(Istituzione della banca dati regionale per gli animali da compagnia diversi dai cani)	
1. All'interno della BDR, è istituita l'anagrafe degli animali da compagnia, come definiti all'articolo 2, comma 1, diversi dai cani, per la registrazione: a) obbligatoria, qualora l'identificazione dei medesimi sia resa obbligatoria dalla normativa nazionale o comunitaria vigente; b) ovvero volontaria negli altri casi, secondo le modalità stabilite dal manuale di cui all'articolo 4, comma 3.	IDENTICO
2. Ai detentori che identificano e registrano i loro animali a titolo volontario, la Regione può concedere contributi per le spese sostenute per gli interventi veterinari di controllo delle nascite.	2. Ai detentori che identificano e registrano i loro animali a titolo volontario, la Regione, nel rispetto della legge 281/1991 , può concedere contributi per le spese sostenute per gli interventi veterinari di controllo delle nascite consente di effettuare la registrazione in BDR a titolo gratuito.
3. La gestione della banca dati, come per l'anagrafe canina, è demandata ai Comuni.	IDENTICO
4. La registrazione alla banca dati regionale di cui al comma 1, lettera a), comporta gli stessi obblighi e le medesime sanzioni relative alla registrazione all'anagrafe canina.	IDENTICO
Art. 9 (Norme per l'identificazione degli animali da compagnia diversi dai cani)	IDENTICO
1. L'identificazione degli animali da compagnia diversi dai cani è disciplinata secondo i precetti normativi di cui all'articolo 6. Per gli animali da compagnia diversi dai cani, qualora le caratteristiche etologiche dell'animale lo rendano indispensabile, i veterinari possono utilizzare dispositivi di identificazione diversi dal microchip.	IDENTICO
Art. 10 (Accesso ai dati della banca dati degli animali da compagnia diversi dai cani)	IDENTICO
1. I Comuni assicurano ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso ai dati registrati nell'anagrafe di cui all'articolo 8, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 196/2003, ai sensi della legge regionale 7/2000 e loro successive modifiche e integrazioni.	IDENTICO
Art. 11 (Elenco delle associazioni ed enti per la tutela	IDENTICO

degli animali)	
1. La Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali tiene un elenco al quale possono richiedere l'iscrizione le associazioni e gli enti aventi sede nella regione Friuli Venezia Giulia, le cui finalità rientrano fra quelle previste dalla presente legge, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.	IDENTICO
Art. 12 (Divieto di abbandono degli animali)	IDENTICO
1. E' vietato a chiunque abbandonare cani, gatti o altri animali da compagnia.	IDENTICO
2. Nel caso in cui il detentore non possa per seri e comprovati motivi continuare a detenere il proprio animale, ne dà comunicazione, secondo le modalità stabilite dal manuale di cui all'articolo 4, comma 3, all'ufficio anagrafe canina del Comune di detenzione dell'animale al fine di ottenere l'eventuale ricovero presso le strutture pubbliche o private convenzionate.	IDENTICO
3. Il Comune informa le associazioni e gli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 11 e l'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio per opportune iniziative di ricollocazione del medesimo presso privati che diano garanzie di buon trattamento.	IDENTICO
4. I cani vaganti ai quali non risulti apposto il codice di identificazione sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 4 e 5 a spese del detentore e successivamente restituiti allo stesso. Ove il proprietario o il detentore risultino sconosciuti o in caso di rinuncia alla proprietà, si provvede al ricovero degli esemplari presso le strutture di cui all'articolo 15; sulla scheda segnaletica di riferimento è indicata la struttura presso la quale l'animale è ricoverato.	IDENTICO
5. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 43/1981, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge, dispone il ricovero presso le strutture di cui all'articolo 15 di tutti gli animali da compagnia detenuti in condizioni tali da causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene	IDENTICO

pubblica.	
Art. 13 (Colonie feline)	IDENTICO
1. Ai sensi della presente legge, per colonia felina si intende un gruppo di almeno 5 gatti che vivono in libertà, senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna.	IDENTICO
2. I Comuni provvedono al censimento e alla registrazione delle colonie feline avvalendosi, se del caso, del supporto delle Aziende per i servizi sanitari o delle Associazioni animaliste e degli enti di cui all'articolo 11 dopo aver dato loro formale incarico in regime di convenzione, provvedendo in caso affermativo a darne pronta informazione all'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.	IDENTICO
3. Agli interventi di carattere sanitario, che comprendono anche le sterilizzazioni chirurgiche per il programma per il controllo delle nascite, provvedono i Comuni tramite i servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e mediante veterinari liberi professionisti appositamente convenzionati con i Comuni medesimi.	IDENTICO
4. I Comuni possono istituire un elenco di nominativi dei volontari che danno la propria disponibilità ad accudire le colonie feline comunicandolo alla Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente.	IDENTICO
5. Alle spese derivanti dalle attività di cui ai commi 2 e 3, provvedono i Comuni con i proventi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 24.	IDENTICO
6. I gatti che vivono in libertà non possono essere rinchiusi. E' ammesso il loro temporaneo ricovero presso le strutture all'uopo autorizzate dall'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio e gestite, con propri fondi, dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 11 solo per motivi sanitari ovvero di recupero a seguito di malattie debilitanti, o, per grave pericolo di sopravvivenza della colonia. Qualora le colonie di gatti che vivono in libertà, per validi motivi certificati dai succitati Servizi veterinari, siano incompatibili con il territorio occupato, con ordinanza del Sindaco, possono essere	IDENTICO

trasferite in altro sito idoneo.	
Art. 14 (Ritrovamento, cattura e soppressione)	IDENTICO
1. Ferme rimanendo le disposizioni del Titolo II, Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954 e successive modifiche e integrazioni, la cattura dei cani e degli altri animali da compagnia vaganti è ammessa per finalità di controllo anagrafico, sanitario, di pericolo per l'incolumità pubblica e di controllo delle nascite. Prima di effettuare gli interventi chirurgici di sterilizzazione finalizzati al controllo delle nascite, è obbligatorio attendere il termine di sessanta giorni dalla cattura, in modo da consentire al detentore di reclamare l'animale nei termini previsti dall'articolo 2, comma 5, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).	IDENTICO
2. La cattura per le finalità di cui al comma 1, è effettuata dal Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari competente avvalendosi di personale dedicato dipendente o convenzionato.	IDENTICO
3. La cattura è effettuata con metodi indolori, utilizzando attrezzature idonee alla specie oggetto dell'intervento e tali da non arrecare danno all'animale.	IDENTICO
4. Gli animali da compagnia vaganti che vengono rinvenuti devono essere immediatamente sottoposti alla procedura di lettura del microchip o del tatuaggio mediante verifica del dispositivo di identificazione e: a) se registrati nella BDR, devono essere prontamente restituiti al detentore al quale sono addebitate le spese per la cattura e ogni eventuale onere ulteriore; b) se non rintracciabili nella BDR devono essere trattati secondo le modalità stabilite dall'articolo 12, comma 4.	IDENTICO
5. I comandi di polizia locale si devono dotare di un dispositivo di lettura di microchip isocompatibile al fine dell'effettuazione dei controlli di cui al comma 4.	IDENTICO

<p>6. Tutti gli animali ritrovati o catturati possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati e incurabili o risultino avere affezioni di comprovata pericolosità. Devono in ogni caso essere usati metodi eutanasici e l'eutanasia dev'essere preceduta dall'anestesia. Alla soppressione provvedono esclusivamente i medici veterinari. Qualora l'animale ritrovato risulti rintracciabile nella BDR è necessario ottenere il consenso del detentore ai fini della sua soppressione, in relazione con la gravità della situazione clinica anamnestica ed epidemiologica in esame.</p>	<p>IDENTICO</p>
<p>7. E' fatto divieto di cedere gli animali da compagnia a qualsiasi titolo detenuti, a chiunque possa farne uso per sperimentazioni o spettacoli ai sensi della legge 281/1991 e successive modifiche ed integrazioni e della legge 189/2004 e successive modifiche e integrazioni.</p>	<p>IDENTICO</p>
<p>Art. 15 (Strutture di ricovero e custodia)</p>	<p>Art. 15 (Strutture di ricovero e custodia permanenti)</p>
<p>1. I Comuni assicurano, in forma singola o associata la custodia e il mantenimento dei cani, gatti e degli altri animali da compagnia, ai sensi dell' articolo 12, presso strutture proprie o private convenzionate tali da garantire condizioni di vita adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati.</p>	<p>IDENTICO</p>
<p>2. A tali scopi possono essere utilizzati a seconda delle specie animali: a) oltre ai canili dei Comuni singoli e associati e ai canili privati convenzionati i canili di proprietà delle Aziende per i servizi sanitari di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954; b) i gattili, di cui all'articolo 13, comma 6. I gatti devono essere preferibilmente ricollocati in libertà all'interno di una colonia felina o di un'oasi felina; c) luoghi ove insistono colonie o oasi feline. Per oasi felina si intende un luogo ritenuto idoneo dal Comune, di intesa con i veterinari dell'Azienda per i servizi sanitari competente, per la collocazione di una colonia felina; d) centri convenzionati di recupero per altre specie</p>	<p>IDENTICO</p>

<p>di animali e presenti nel territorio regionale.</p>	
<p>3. Le strutture di cui al comma 2, lettere a), b) e d), devono essere conformi alle normative vigenti e devono essere sottoposte a controlli periodici da parte dei veterinari delle Aziende per i servizi sanitari. Presso le strutture deve essere tenuto, costantemente aggiornato, il registro di carico e scarico degli animali, come previsto all'articolo 17.</p>	<p>IDENTICO</p>
<p>4. Alla gestione delle strutture pubbliche istituite per l'attuazione dei compiti di polizia veterinaria provvede l'Azienda per i servizi sanitari attraverso il Servizio veterinario.</p>	<p>4. Alla gestione delle strutture pubbliche istituite per l'attuazione dei compiti di polizia veterinaria provvede l'Azienda per i servizi sanitari attraverso il Servizio veterinario. A tal fine le medesime devono garantire il ricovero e la custodia temporanea dei cani, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 320/1954 e successive modifiche ed integrazioni.</p>
<p>5. Le caratteristiche delle strutture di ricovero e le modalità di gestione, compresi gli orari di apertura al pubblico, al fine di favorire le adozioni sono stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge. Con il medesimo regolamento sono determinate le tariffe minime concernenti le spese che devono sostenere i Comuni per il mantenimento degli animali. Deve essere in ogni caso assicurato un servizio di guardia permanente e un servizio di reperibilità da parte di un veterinario.</p>	<p>5. Le caratteristiche delle strutture di ricovero permanente e le modalità di gestione, compresi gli orari di apertura al pubblico, al fine di favorire le adozioni sono stabiliti dal regolamento di attuazione della presente legge. Con il medesimo regolamento sono determinate le tariffe minime concernenti le spese che devono sostenere i Comuni per il mantenimento degli animali. Deve essere in ogni caso assicurato un servizio di guardia permanente e un servizio di reperibilità da parte di un veterinario.</p>
<p>6. Le strutture di ricovero e custodia assicurano i seguenti servizi: a) ricovero e custodia temporanea dei cani nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 320/1954 e successive modifiche e integrazioni; b) ricovero e custodia provvisoria dei cani e degli animali da compagnia catturati o ritrovati per il tempo necessario alla loro restituzione ai detentori o al loro affidamento agli eventuali richiedenti che può avvenire trascorso il termine di sessanta giorni, come da articolo 2, comma 5, della legge 281/1991; c) ricovero provvisorio a pagamento di animali di</p>	<p>6. Le strutture di ricovero e custodia permanente assicurano i seguenti servizi: a) ricovero e custodia temporanea dei cani nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 320/1954 e successive modifiche e integrazioni; a) ricovero e custodia provvisoria dei cani e degli animali da compagnia catturati o ritrovati per il tempo necessario alla loro restituzione ai detentori o al loro affidamento agli eventuali richiedenti che può avvenire trascorso il termine di sessanta giorni, come da articolo 2, comma 5, della legge 281/1991; b) l'incentivazione di pratiche di adozione di cani e animali da compagnia in esse ricoverati;</p>

<p>proprietà; d) ricovero e custodia permanente dei cani e degli animali da compagnia nei casi di cui all'articolo 12, commi 2 e 5, quando non sia possibile il loro affidamento a eventuali richiedenti; e) servizi di assistenza veterinaria.</p>	<p>e) ricovero provvisorio a pagamento di animali di proprietà; c) ricovero e custodia permanente dei cani e degli animali da compagnia nei casi di cui all'articolo 12, commi 2 e 5, quando non sia possibile il loro affidamento a eventuali richiedenti; d) servizi di assistenza veterinaria.</p>
<p>Art 16 (Altre strutture di ricovero e custodia)</p>	<p>IDENTICO</p>
<p>1. Le strutture gestite da privati o da enti o associazioni o imprese commerciali diverse da quelle di cui all'articolo 15, comma 2, che detengono animali da compagnia devono possedere i requisiti previsti dall'Accordo Stato/Regioni recepito con delibera della Giunta regionale 1 giugno 2007, n. 1317 (Indicazioni per l'applicazione nella Regione FVG dello Schema di accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy).</p>	<p>IDENTICO</p>
	<p>Art. 16 bis (Pensioni private per cani e/o animali) SI ATTENDONO INFORMAZIONI riguardanti la possibilità di veder ricompresa nelle fattispecie di cui all'articolo 16 anche l'attività imprenditoriale di pensione privata per cani. In caso contrario sarebbe auspicabile creare un articolo ad hoc.</p>
<p>Art 17 (Registro carico e scarico)</p>	<p>IDENTICO</p>
<p>1. Le strutture di ricovero e custodia di cui all'articoli 15 e 16 e gli esercizi per il commercio degli animali da compagnia di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della delibera Giunta regionale 1317/2007, con esclusione dell'attività di toelettatura e di addestramento, devono dotarsi di un registro di carico e scarico secondo le modalità stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 4, comma 3.</p>	<p>IDENTICO</p>
<p>Art. 18 (Commercio di animali da compagnia)</p>	<p>IDENTICO</p>
<p>1. Gli esercenti il commercio di animali da</p>	<p>IDENTICO</p>

compagnia devono rilasciare per ogni animale venduto un'autocertificazione attestante l'età, la razza, la provenienza, la genealogia, le vaccinazioni eseguite, l'eventuale iscrizione dei genitori al libro genealogico.	
Art. 19 (Diritto di accesso ai ricoveri)	IDENTICO
1. L'accesso alle strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate di cui all'articolo 15, ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e delle condizioni igienico – sanitarie è garantito a tutte le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 11, nonché al Sindaco del Comune convenzionato o a un suo incaricato.	IDENTICO
2. E' inoltre garantito, per i medesimi fini, l'accesso alle strutture di cui all'articolo 16 a tutte le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 11.	IDENTICO
3. Dell'esito della visita qualora si rilevino inadeguatezze si può riferire con osservazioni scritte da inoltrare alla struttura veterinaria dell'Azienda per i servizi sanitari competente che provvederà in merito alle necessarie misure correttive informandone la Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e politiche sociali. Qualora si riscontrino problematiche di rilievo, è necessario segnalarle alle forze di polizia, unitamente al Corpo forestale regionale, che anche congiuntamente ai veterinari della Azienda per i servizi sanitari devono attivarsi per un pronto intervento.	IDENTICO
4. L'accesso alle strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate, ai fini ispettivi e di controllo è garantito anche al Sindaco del Comune convenzionato o a un suo incaricato.	IDENTICO
Art. 20 (Istituzione in BDR dell'applicativo informatico "Adotta un amico")	IDENTICO
1. La Regione promuove e favorisce l'affido dei cani e degli altri animali da compagnia mediante canali informativi fruibili dai privati in ambiente web secondo le modalità stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 4, comma 3. A questo	IDENTICO

fine viene istituita in ambiente web la rubrica "Adotta un amico".	
2. Contestualmente al ricovero dell'animale presso una struttura pubblica o privata convenzionata, l'inserimento ei dati relativi all'animale nella rubrica "Adotta un amico" è reso obbligatorio secondo le modalità definite dal manuale operativo di cui all'articolo 4, comma 3.	IDENTICO
Art. 21 (Controllo della riproduzione animale)	IDENTICO
1. I Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari con la collaborazione delle associazioni di volontariato e con il consenso dei proprietari, predispongono interventi atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture pubbliche o convenzionate.	IDENTICO
Art. 22 (Programmi di informazione e di educazione)	IDENTICO
1. La Regione predispone e attua d'intesa con i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e gli enti protezionistici, programmi annuali d'informazione ed educazione, da svolgere anche nelle scuole, rivolti ai proprietari di animali domestici e all'opinione pubblica in genere, nonché di indirizzi atti a realizzare corretti rapporti uomo – animale e una maggiore sensibilità verso la difesa dell'ambiente e il rispetto degli animali. I programmi di informazione devono comprendere in particolare i seguenti argomenti: a) i rischi di aumento del numero di animali non voluti e abbandonati, derivanti dall'acquisto irresponsabile di animali da compagnia; b) la necessità di scoraggiare: 1) il dono di animali da compagnia ai minori di 18 anni senza l'espreso consenso del loro genitore o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale; 2) il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa o omaggio; 3) la riproduzione non pianificata di animali da compagnia; c) la promozione della rilevanza dell'iscrizione dei cani all'anagrafe canina.	IDENTICO

2. La Regione può finanziare corsi di formazione per i volontari delle associazioni di cui all'articolo 11.	IDENTICO
Art. 23 (Contributi)	IDENTICO
1. Per l'ammodernamento e l'eventuale acquisto delle strutture di cui all'articolo 15, nonché per la costruzione di nuove strutture, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere alle Province, ai Comuni singoli o associati, ai loro consorzi, ai privati titolari di ricoveri convenzionati e a enti o associazioni, contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa ammissibile.	1. Per l'ammodernamento e l'eventuale acquisto delle strutture di cui all'articolo 15, nonché per la costruzione di nuove strutture, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere alle Province , ai Comuni singoli o associati, ai loro consorzi, ai privati titolari di ricoveri convenzionati e a enti non di diritto pubblico o associazioni, contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa ammissibile.
2. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi si applicano le disposizioni della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).	IDENTICO
Art. 24 (Vigilanza e sanzioni)	IDENTICO
1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa da euro ... a euro ...	
2. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro a euro	
3. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, si applica la sanzione amministrativa da euro ... a euro	
4. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, si applica la sanzione amministrativa da euro ... a euro	
5. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro ... a euro	
6. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euroa euro	
7. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6, si applica la sanzione amministrativa euro a euro	
8. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 17 si applica la sanzione amministrativa da euro ... a euro	
9. Salvo che il fatto costituisca reato, per le	

violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 18 si applica la sanzione amministrativa da euro a euro	
10. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da euro a euro	
Art. 25 (Devoluzione dei proventi)	IDENTICO
1. I proventi delle sanzioni amministrative sono integralmente devoluti ai Comuni, a titolo di finanziamento delle spese di gestione delle strutture e servizi dell'anagrafe canina e di quella delle specie animali da compagnia e da affezione (BDR).	IDENTICO
Art. 26 (Regolamento di esecuzione)	
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge deve essere emanato il regolamento di attuazione della medesima.	
Art. 27 (Disposizioni transitorie e finali)	
1. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.	
2. Il Regolamento di esecuzione della presente legge stabilisce i termini per l'adeguamento dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture di ricovero e custodia esistenti.	
Art. 28 (Norme finanziarie)	